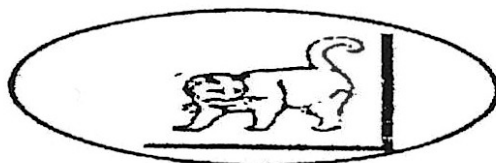


**ASAF****onlus**

Associazione Scandianese Assistenza Felini

sede legale via Matteotti, 27 Scandiano (RE)

e-mail: assoc.asaf@virgilio.itsito internet: <https://assocasaf.wixsite.com/asaf>

Verbale del 19-10-2020

Il giorno 19-10-2020 presso la sede legale dell'Associazione, via Matteotti, 27 Scandiano (RE) si è riunita in seconda convocazione alle ore 17:30, essendo la prima del giorno 18-10-2020 ore 10:00 risultata deserta (v. verbale del 18-10-2020), l'Assemblea straordinaria dei soci dell'ASAF ONLUS - Associazione Scandianese Assistenza Felini.

L'Assemblea è presieduta dalla Presidente dell'Associazione, dott.ssa Caroppo Cristina.

Funge da segretaria la sig.ra Maletti Silvia.

La Presidente constata che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso nella bacheca esterna della colonia "Rifugio felino Megghy" il giorno 08-10-2020, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto. Ai soci, inoltre, è stato recapitato l'avviso di convocazione tramite posta elettronica (laddove abbiano fornito indirizzo mail) o brevimano direttamente dalla Presidente.

Come esplicitato nell'allegato all'avviso di convocazione, l'incontro è svolto in spazio aperto (giardino privato della sede legale), assicurando il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti, evitando ogni forma di assembramento e ponendo in atto tutte le misure igienico-sanitarie prescritte e necessarie a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19: è cura della Presidente predisporre, inoltre, un'opportuna informazione di tutto ciò mediante affissioni direttamente nell'area di svolgimento dell'Assemblea e accertarsi che quanto comunicato sia effettivamente rispettato. A ciascun partecipante è stato, inoltre, richiesto di produrre autocertificazione di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5°C e di non essere stato sottoposto alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultato positivo al virus Covid-19. Tali documenti di autocertificazione, verranno distrutti, una volta cessata l'emergenza Covid-19, nel rispetto del Regolamento UE 679/2018 (GDPR).

Trascorsa oltre mezzora dall'orario stabilito nell'avviso di convocazione, essendo presenti n.o 23 soci su 31 iscritti all'Associazione, la Presidente fa rilevare che il numero dei soci presenti raggiunge quello richiesto dall'art. 7 dello Statuto per la validità delle Assemblee straordinarie in seconda convocazione (validità con il numero dei presenti). Pertanto la Presidente dichiara che l'Assemblea è validamente costituita per deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

All'appello sono presenti i signori soci:

- | | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------|
| 1- Caroppo Cristina | 9- Guandalini Lorena | 17- Ruozzi Marco |
| 2- Cilloni Cristiano | 10- Maletti Silvia | 18- Salvarani Carla |
| 3- Fangarezzi Ilaria | 11- Malfeo Gerardina | 19- Sassi Romina |
| 4- Ferretti Ivana | 12- Mattioli Ines | 20- Secchia Daniela |
| 5- Gambino Roberta | 13- Montanari Barbara | 21- Tabanelli Mara |
| 6- Garlassi Mirella | 14- Poli Matteo | 22- Vaccari Paola |
| 7- Gennari Sara | 15- Rinaldi Maria | 23- Vaccari Alberto |
| 8- Gherardi Gianmaria | 16- Rossi Rinaldi Lina | |

Secondo quanto dichiarato nel succitato avviso di convocazione, l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione, si è riunita per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

- **modifiche allo statuto dell'associazione secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117**

La Presidente, dott.ssa Caroppo Cristina, informa brevemente i soci delle novità introdotte dalla nuova normativa (D.Lgs n.117/2017 – Codice del Terzo Settore), sottolineando che le ONLUS, che intendano essere destinatarie/beneficiarie della Riforma del Terzo Settore, devono adeguare il proprio statuto alla nuova disciplina prevista dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017). L'Associazione, attualmente iscritta all'Anagrafe delle ONLUS della Regione Emilia Romagna, dovrà, pertanto, procedere alle modifiche statutarie previste per legge al fine di iscriversi al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), quando sarà istituito, nella sezione delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e integrare l'acronimo ODV nella denominazione sociale. Viene, tuttavia, evidenziato che la disciplina delle ONLUS (D.Lgs. 460/1997) rimarrà in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal titolo X del Codice del Terzo Settore: l'articolo 102, comma 2, del Codice del Terzo Settore prevede, infatti, l'abrogazione degli articoli da 10 a 29 del D.Lgs. 460/1997 a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea sulle misure fiscali e comunque non prima del periodo di imposta successivo di operatività del RUNTS. Alla luce di tutto ciò, la normativa prevede che le ONLUS, iscritte all'Anagrafe Unica dell'Agenzia delle Entrate, che si adeguano a tale riforma, sospendano l'efficacia del nuovo statuto all'entrata in vigore della parte fiscale della Riforma (ex art.104, c.2, del Codice del Terzo settore) e continuino nel frattempo ad applicare il vecchio statuto, prevedendo la cessazione di efficacia delle vecchie clausole statutarie rese necessarie dall'adesione al regime ONLUS, ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli enti del Terzo settore.

La Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Segue ampio dibattito, al termine del quale i soci vengono invitati al voto per alzata di mano: l'Assemblea delibera, all'unanimità, di modificare lo Statuto come risulta dal testo aggiornato che si allega al presente verbale formandone parte integrante.

L'Assemblea autorizza la Presidente a compiere tutti gli atti per la registrazione del presente Statuto, richiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 D.Lgs. n. 117/2017 e a procedere alle necessarie comunicazioni presso gli organi competenti.

Terminata la trattazione dei punti all'ordine del giorno e non essendovi ulteriori interventi, la Presidente, previa lettura e approvazione, all'unanimità, del presente verbale, dichiara chiusa la riunione alle ore 18:45.

Scandiano, li 19-10-2020



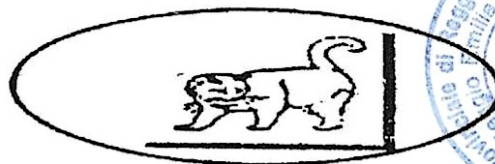
La Presidente ASAF ONLUS

(dr.ssa Caroppo Cristina)

La Segretaria ASAF ONLUS

(Maletti Silvia)

ASAF ODV



sede legale: Comune di Scandiano (RE)

Associazione Scandianese Assistenza Felini

STATUTO SOCIALE

approvato nell'Assemblea straordinaria del 19-10-2020

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede. È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: "ASAF ODV - Associazione Scandianese Assistenza Felini", di seguito indicata anche come "Associazione".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Scandiano (RE).

L'eventuale trasferimento della sede sociale, nell'ambito del medesimo Comune, non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione è attualmente iscritta all'anagrafe delle ONLUS della Regione Emilia Romagna, pertanto perderà l'attuale dicitura ONLUS, si iscriverà al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione Organizzazioni di Volontariato e assumerà nella denominazione sociale l'acronimo "ODV".

L'Associazione avrà, quindi, l'obbligo di utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV", nei rapporti con terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – Scopo e attività – L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato della seguente attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, in forma di azione volontaria: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. gestire la colonia felina "Rifugio felino Megghy" sita in via Bosco a Pratissolo di Scandiano e di prestare necessaria assistenza ai gatti, ivi presenti, previa convenzione con il Comune di riferimento. In tal modo Essa viene incontro alle esigenze comunali per la tutela, la salvaguardia dei gatti e per il controllo della popolazione felina contribuendo anche all'igiene pubblica e alla sensibilizzazione della popolazione
2. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle a esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

Art. 3 – Membri dell'Associazione. All'Associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, le persone fisiche maggiorenni, che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo Statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità, che l'Associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci. L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda e comunica la decisione al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta, entro 30 (trenta) giorni dalla data di deliberazione; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Ogni socio versa una quota associativa annuale, la cui misura è stabilita dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde:

- per decesso
- per recesso
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa annuale, trascorsi 3 (tre) mesi dal sollecito
- per esclusione
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima Assemblea che sarà convocata, mediante apposita istanza, che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari, ma non ha diritto di voto. L'esclusione diventa operante dall'annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea, che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci. Gli associati hanno pari diritti e doveri:

hanno diritto a

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione
- godere dell'elettorato attivo e passivo
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia (previa richiesta, indirizzata al Consiglio Direttivo)

sono obbligati a

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa annuale, di cui al precedente articolo
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

Art. 6 - Organi dell'Associazione. Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7 – L'Assemblea. L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e, all'attuazione delle decisioni da essa assunte, provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e iscritti da almeno 1 (uno) mese nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 (due) deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo e ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio Direttivo o 1/5 (un quinto) degli associati ne ravvisino l'opportunità. Negli ultimi due casi, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione. L'avviso scritto di convocazione verrà, inoltre, affisso presso la bacheca esterna del Rifugio felino "Megghy".

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, redatto dal Segretario, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo
- approva il bilancio o rendiconto consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso a essa da parte del socio escluso
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso a essa da parte dell'aspirante socio non ammesso

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali
- delibera sugli altri oggetti a essa attribuiti dalla legge, dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Nelle deliberazioni del bilancio o rendiconto consuntivo e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dello Statuto
- delibera in merito alla trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.

Per deliberare la trasformazione, fusione, scissione o lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 5 (cinque), secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti (salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva), che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea
- predispone bilancio o rendiconto consuntivo
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato per compilare il bilancio o rendiconto consuntivo, stabilire l'entità della quota associativa annuale, vi sia da deliberare sulle eventuali nuove adesioni o adottare provvedimenti disciplinari e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le votazioni si effettuano con voto palese, anche riguardo le cariche sociali tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 9 – Il Presidente. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 10 - Patrimonio. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 11 - Risorse economiche. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote degli associati
- eredità, donazione e legati
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali
- entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es. feste, sottoscrizioni anche a premi)
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente l'1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio o rendiconto consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio o rendiconto consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea, che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 12 – Volontari. Per perseguire la propria finalità, l'Associazione si avvale dell'opera di volontari, maggiorenni. I volontari sono persone, che condividono le finalità dell'Associazione e che, per loro libera scelta, svolgono la propria attività, tramite essa, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale e provvede ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 13 – Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 14 – Scioglimento. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 15 – Rinvio-Norma transitoria. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, al D.Lgs 460/97 e successive modifiche e/o integrazioni sinché applicabili alla disciplina delle ONLUS, al D. Lgs 117/2017 e alle leggi vigenti in materia e ai principi generali del diritto.

Si fa inoltre riferimento alla normativa transitoria di cui agli articoli 101-104 del D.Lgs 117/2017. L'efficacia delle disposizioni del presente Statuto è subordinata alla decorrenza del termine indicato al comma 2 dell'art. 104 del D. Lgs. 117/2017 (ovvero al periodo di imposta successivo a quello di operatività del RUNTS e all'autorizzazione della Commissione Europea). Allo stesso termine indicato nel comma 2, dell'art. 104 è assoggettata la cessazione di efficacia delle vecchie clausole statutarie utilizzate sino a quel momento in quanto ONLUS (art. 10 D.Lgs 460/1997) perché diverranno incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli ETS.



Giuseppe Carro
Roberto Valentini